



CORTE DI APPELLO DI POTENZA

PRESIDENZA

11 MAG. 2021

Prot. n. **5365**
Risposta a nota n.
del

Alla sig.ra Direttrice Regionale

Agenzia delle Entrate

dott.ssa Luisa Giordano

POTENZA

e p.c.

Al Procuratore Generale della Repubblica

Al Presidente del Tribunale per i Minorenni

Al Procuratore della Repubblica

presso il Tribunale per i Minorenni

Al Presidente del Tribunale di Sorveglianza

Ai Presidenti dei Tribunali Ordinari

Ai Procuratori della Repubblica

presso i Tribunali Ordinari

Ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati del Distretto

Al Dirigente amministrativo della Corte

LORO SEDI

Oggetto: protocollo d'intesa per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato in materia civile e penale e nelle ipotesi di attività professionale prestata dal difensore d'ufficio di indagato/imputato irreperibile.

Accertamenti reddituali.

Si fa seguito alla interlocuzione telefonica in data 30.4.2021 volta a riprendere il percorso di collaborazione intrapreso con il Suo predecessore fin dal 14.6.2017 con nota prot. 6001, cui hanno fatto seguito la risposta a firma del dott. Agostino Pellegrini pervenuta il 13.7.2017 relativa agli adempimenti di cui all'art. 127 D.P.R. 115/2002



CORTE DI APPELLO DI POTENZA

PRESIDENZA

(all.1), la riunione in data 14.9.2017 presso questa Corte di Appello (all.2) e successive note dell'Agenzia delle Entrate.

Nel corso della prima convocazione dell'Osservatorio sul Protocollo tenutasi il 7.4.2021 sono stati segnalati, soprattutto per quanto attiene il circondario di Potenza, omissioni o ritardi dell'informativa reddituale richieste ai sensi del DPR 30.5.2002 n.115 che si riverberano nel proseguo dell'espletamento delle relative pratiche amministrative. Prego pertanto la S.V. di volere accertare i tempi di verifica dell'esattezza delle istanze e della compatibilità dei dati ivi indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria.

Trattasi di istanze trasmesse subito dopo l'ammissione al beneficio unitamente ai relativi decreti ai sensi dell' art. 98 D.P.R. 115/2002 in relazione a processi penali e ai sensi dell'art. 127 D.P.R. 115/2002 in relazione ai procedimenti civili, posto che all'esito di dette verifiche possono scaturire delle richieste di revoca dell'ammissione al patrocinio che l'Agenzia delle Entrate deve avanzare d'ufficio contestualmente alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente per i reati di falsa od omessa attestazione commessi in ambito penale (artt. 95, 98, 112 D.P.R. 115/2002) e in ambito civile (artt. 125 e127 co.3 DPR 115/2002).

La tempestività della verifica dell'Ufficio finanziario è ancor più impellente in caso di accertamento della permanenza delle condizioni reddituali familiari del beneficiario, qualora richiesto su iniziativa dell'autorità giudiziaria prima di emettere il decreto di liquidazione dei compensi professionali.

A tal fine allego copia del "Protocollo d'intesa per la liquidazione degli onorari dovuti ai difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato in materia civile e penale e nelle ipotesi di attività professionale prestata da difensore d'ufficio di indagato/imputato irreperibile" sottoscritto il 15.1.2020 da tutti i Capi degli Uffici Giudiziari e dai Presidenti dei Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto (all.3) per uniformare le diverse prassi. Ivi, nel paragrafo10, sono previsti dei termini concordati di dilazione per la decisione sulle istanze di liquidazione del compenso dovuto al difensore di soggetti già ammessi al patrocinio: in ambito penale il decreto di pagamento deve essere emesso non oltre il termine per il deposito della motivazione della sentenza ex art. 544 c.p.p. (entro 90 giorni, salvo raddoppio nelle ipotesi di cui all'art.533 co.3 bis c.p.p.); in



CORTE DI APPELLO DI POTENZA

PRESIDENZA

ambito civile l'istanza di liquidazione deve essere evasa entro 15 giorni dal provvedimento che definisce il giudizio o la fase.

Stante la durata dei processi, il paragrafo 10 ai capoversi 5 – 6 -7 prevede: "Tanto in materia penale quanto in materia civile, il decreto di liquidazione verrà comunicato immediatamente all'Agenzia delle Entrate con richiesta di verifica della situazione reddituale del beneficiario nell'arco temporale dall'istanza di ammissione al gratuito patrocinio fino all'ultimo atto difensivo posto in essere dall'avvocato richiedente.

Decorsi 90 giorni dalla ricezione della richiesta di informativa, la cancelleria trasmette la pratica all'Ufficio Spese di Giustizia.

L'Ufficio Spese di Giustizia procederà alla trasmissione del decreto di liquidazione al Funzionario delegato presso la Corte d'Appello completo della documentazione a corredo".

Ne consegue la necessità di un più alacre impegno dell'Agenzia delle Entrate nel procedere alla verifica richiesta dal Giudice al termine della fase processuale per cui è stata avanzata istanza di compenso dal difensore, poiché medio tempore la situazione reddituale del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato potrebbe essere variata in misura tale da revocare il beneficio, senza che l'interessato abbia provveduto a comunicare al Giudice, prima che il processo sia definito, la variazione rilevante nei procedimenti penali (artt. 112 D.P.R. 115/2002) e civili (artt. 127 co.4 -136 D.P.R. 115/2002).

Infatti, scaduti i termini dilatori convenzionalmente previsti dal Protocollo distrettuale proprio per consentire tale verifica tramite Agenzia delle Entrate, il Giudice, anche se non sia pervenuto alcun esito della verifica reddituale, deve comunque procedere al deposito del decreto di liquidazione che deve essere inoltrato da ciascun Ufficio giudiziario (settore spese di giustizia) al Funzionario Delegato presso la Corte di Appello che procede al pagamento in favore del difensore.

Fermo restando che a norma dell'art. 112 lett. d) D.P.R. 115/2001 la revoca del beneficio può essere richiesta dall'Agenzia delle Entrate in ogni momento, non oltre 5 anni dalla definizione del processo, se risulta provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92 DPR 115/2002, la tardiva



CORTE DI APPELLO DI POTENZA

PRESIDENZA

verifica reddituale non comporta la revoca del decreto di liquidazione in favore del difensore, bensì l'onere di recupero nei confronti del soggetto non avente i requisiti per l'ammissione di quanto corrisposto al suo difensore o da corrispondere in forza del decreto di pagamento già emesso.

E' noto che l'azione di recupero nei confronti dell'interessato dopo la revoca del patrocinio a spese dello Stato è assai complessa e non di rado molto lunga o infruttuosa, con evidente danno per l'Erario.

Si resta in attesa di cortese riscontro e si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi

Presidente della Corte

All. 1:

Nota Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale di Potenza- pervenuta il 13.7.2017.

All. 2:

Verbale riunione in data 14.9.2017 presso la Corte di Appello di Potenza.

All. 3:

Protocollo distrettuale per la liquidazione di compensi dei difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato.

Potenza,

Sig. Presidente Corte di Appello di
Potenza

(Riscontro a nota prot. n. 6001 del
14/6/2017)

OGGETTO: Accertamenti reddituali e patrocini a spese dello Stato

In esito alla nota citata a margine, si comunica che sono state sollecitate le Direzioni provinciali ad adottare le misure organizzative atte a smaltire il carico di lavoro accumulatosi nell'attività di verifica della sussistenza delle condizioni occorrenti per accedere al beneficio per usufruire dell'ammissione al gratuito patrocinio nonché ad evitare il formarsi di ulteriore arretrato.

Allo scopo di agevolare le predette lavorazioni, l'Ufficio territoriale di Potenza è stato individuato per la sperimentazione, coordinata dalla Direzione Centrale Gestione Tributi, dell'applicativo E.L.I.S.A. di ausilio all'elaborazione delle istanze inerenti al patrocinio a spese dello Stato.

Considerata la evidente criticità inerente alle predette lavorazioni, in parte dovuta al carico di lavoro riversatosi sulle Direzioni provinciali a seguito della riorganizzazione degli Uffici giudiziari, si sottopone alla Sua cortese valutazione l'eventualità di convocare un incontro operativo per individuare soluzioni condivise anche in ordine alla verifica dell'effettività e della permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al gratuito patrocinio di cui alla disposizione normativa contenuta nel 4° comma dell'art. 127 del D.P.R. n. 115/2002.

Cordiali e deferenti saluti.

Il Direttore Regionale
Agostino Pellegrini

(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente





Corte di Appello di Potenza

Oggi, 14 settembre 2017 alle ore 10.00, negli uffici del Presidente della Corte d'Appello si sono riuniti per l'individuazione di soluzioni condivise in ordine alla verifica dell'effettività e della permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al gratuito patrocinio di cui al D.P.R. N.115/2002 a seguito di convocazione giusto prot. 7096 del 20/7/2017 della Corte d'Appello di Potenza:

Dott.ssa Rosa Patrizia Sinisi	Presidente Corte d'appello Potenza
Dott. Lanfranco Vetrone	Presidente Tribunale di Potenza
Dott. Rosario Baglioni	Presidente di sezione - Tribunale Potenza
Dott. Agostino Pellegrini	Direttore Regionale - Agenzia delle Entrate Basilicata
Dott. Francesco Di Biase	Direttore Provinciale Potenza - Agenzia delle Entrate
Dott.ssa Maria Mattia	Direttore Provinciale Matera - Agenzia delle Entrate
Dott. Marco Manzi	Coordinatore area di staff - Direzione Provinciale Potenza
Dott.ssa Rosa Nicoletti	Capo Ufficio Legale e Riscossione Direzione Regionale Agenzia delle Entrate Basilicata
Dott. Domenico Fermo Canosa	Capo Ufficio Servizi e Consulenze Direzione Regionale Agenzia delle Entrate Basilicata
Avv. Olga Dattilo	Vice Presidente Consiglio Ordine Forense Potenza
Avv. Giusy Condosta	Consigliere Ordine Forense Potenza
Avv. Maurizio Napolitano	Consigliere Ordine Forense Potenza

Dopo ampia discussione tra tutti i presenti al fine di risolvere le sofferenze di pratiche inerenti la liquidazione delle istanze per il compenso di difensori ammessi al patrocinio a spese dello stato, vuoi presso il Tribunale di Potenza che presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate della Basilicata, si conviene che si continuerà a dare attuazione al protocollo stipulato in data 5/10/2016 tra il Presidente del Tribunale di Potenza, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Potenza e i Direttori Regionale e Provinciale dell'Agenzia dell'Entrate di Basilicata dell'epoca.

I rappresentanti del Consiglio dell'Ordine, tenuto conto dell'incombente ispezione ministeriale presso il Tribunale di Potenza, si impegnano a far presentare dai difensori presso gli uffici giudiziari, con decorrenza dall'1/1/2018, sollecito di liquidazione inerente ad istanze presentate prima del 5/10/2016, data di stipula del protocollo.

L'Agenzia delle Entrate fa presente che in relazione a detti solleciti provvederà nel termine di 90 gg. e che con l'implementazione del sistema informatico "Elisa" potrà procedere progressivamente al recupero dell'arretrato ai sensi dell'art. 127 co. 1 del T.U. "Spese di giustizia".

Il Presidente del Tribunale si impegna a trasmettere i solleciti presentati dagli Avvocati in riferimento alle istanze di liquidazione presentate prima del 5/10/2016 in applicazione del protocollo.

Il Presidente della Corte fa presente la non disponibilità del proprio ufficio ad aderire al suddetto protocollo tenuto conto dell'assenza di arretrato inerente a dette pratiche. Fa presente, altresì, che verrà adottata ordinanza ai sensi dell'art. 127 T.U. "Spese di giustizia" di cui verrà rilasciata copia al difensore richiedente, che la presenterà all'Agenzia delle Entrate di Potenza o di Matera, unitamente alla documentazione prevista per la liquidazione dei compensi legali in favore dei soggetti ammessi al patrocinio dello Stato, al fine del rilascio al difensore medesimo, entro 90 gg., dell'attestazione della situazione reddituale dell'interessato ammesso al gratuito patrocinio richiesta dalla Legge.

L.C.S.

Pontecorvo S. Maria

Il Presidente della Corte _____

Il Presidente del Tribunale di Potenza _____

Il Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate _____

Il Vice Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza _____

Quellaz

[Signature]



**Corte di Appello di Potenza
Tribunale per i Minorenni
Tribunale di Sorveglianza
Tribunale di Potenza
Tribunale di Lagonegro
Tribunale di Matera**

ooo

**C.O.A. di Potenza
C.O.A. di Lagonegro
C.O.A. di Matera**

ooo

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DOVUTI AI DIFENSORI DI
SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE E PENALE E NELLE
IPOTESI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALE PRESTATATA DAL DIFENSORE D'UFFICIO DI
INDAGATO/IMPUTATO IRREPERIBILE**

ooo

MATERIA PENALE E CIVILE

1) Premessa.

Lo scopo del presente protocollo è quello di pervenire, ove possibile, ad una soluzione condivisa ed uniforme dei problemi interpretativi ed applicativi della normativa vigente relativa al patrocinio a spese dello Stato in materia penale nell'ottica di favorire lo sviluppo di prassi operative e giurisprudenziali omogenee, fermo restando che i provvedimenti ex artt. 74 e segg. D.P.R. 2002/115 e successive integrazioni e modificazioni costituiscono espressione di attività giurisdizionale svolta dal magistrato procedente soggetto soltanto alla legge ex art. 101 c. 2 della Costituzione e che, pertanto, le intese raggiunte costituiscono parametri meramente tendenziali che le parti comunque si impegnano ad applicare.

Il presente protocollo si applica a tutti in casi in cui il difensore abbia prestato la propria attività professionale in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato ovvero nelle ipotesi di attività professionale prestata dal difensore d'ufficio in favore di indagato/imputato irreperibile.

La liquidazione degli onorari è effettuata sulla base dei parametri di cui al D.M. 10.3.2014, n.

[Handwritten signatures and initials]

2) Obiettivi perseguiti e condivisi.

Gli obiettivi che il presente protocollo si prefigge sono:

- assicurare la tempestività delle liquidazioni;
- evitare la formazione di arretrato e semplificare gli adempimenti di cancelleria;
- evitare liquidazioni sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;
- ridurre le spese a carico dell'Amministrazione.

3) L'istanza di ammissione.

In materia penale, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere quanto previsto dall'art. 79 T.U.S.G ed è preferibile che sia redatta su un documento distinto e separato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui alla lett. c) del medesimo articolo.

In materia civile, l'istanza (depositata telematicamente per gli Ordini di Potenza e Matera) deve contenere le informazioni di cui all'allegato A.

4) La dichiarazione sostitutiva.

La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve indicare, oltre al reddito prodotto dall'istante, anche i dati anagrafici dei familiari conviventi ed il reddito prodotto da costoro nell'anno di riferimento.

5) I redditi da indicare nell'istanza.

I redditi da indicare nell'istanza sono quelli risultanti dall'ultima dichiarazione: quindi dovrà farsi riferimento alla dichiarazione presentata nell'anno in corso (e relativa all'anno precedente) se l'istanza di ammissione è successiva alla dichiarazione dei redditi; dovrà invece farsi riferimento alla dichiarazione presentata l'anno prima (e relativa all'anno ancora precedente) se l'istanza sia depositata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno in corso.

6) Reddito pari a zero.

In materia penale, nel caso in cui il reddito autocertificato dall'istante sia pari a zero ovvero sia manifestamente inidoneo al suo sostentamento ed a quello del suo nucleo familiare, è onere dell'istante fornire ulteriori informazioni sul proprio tenore di vita e su quello dei suoi familiari conviventi.

A titolo di esempio, potrà essere autocertificata l'esistenza o meno di diritti reali su beni immobili e su beni mobili registrati; la condizione abitativa dell'istante ed il pagamento di eventuali

g
M
G
S

U
P
S
S
S
S
2

canoni di locazione (Cass. 6591/2008); potrà comunque essere fornita ogni ulteriore informazione circa le modalità con cui l'istante fa fronte alle minime esigenze di vita proprie e dei suoi familiari.

7) Istante straniero extracomunitario.

In materia penale, laddove l'istante sia un cittadino straniero non appartenente all'Unione europea, l'istanza deve essere corredata dalla certificazione consolare di cui all'art. 79 c. 2 TUSG. Tuttavia, nel caso di impossibilità a produrre tale certificazione, l'istante potrà autocertificare sia il reddito prodotto all'estero sia anche l'impossibilità a produrre la menzionata certificazione consolare, esplicitandone contestualmente i motivi.

Sono fatti salvi i casi in cui l'ammissione dello straniero al patrocinio gratuito avvenga *ex lege*.

8) Integrazione documentale.

In materia penale, in caso di mancanza dell'ultima dichiarazione dei redditi e, comunque, se il Giudice procedente lo ritenga opportuno o necessario al fine di accertare la veridicità di quanto risultante dalla documentazione prodotta dall'interessato, sono legittime le richieste di integrazione documentale ex art. 79 c. 3 T.U. la cui mancata produzione, fermo restando il disposto dell'art. 94 c. 1 T.U., determina "*ope legis*" l'inammissibilità dell'istanza (si allega, a titolo esemplificativo, la copia di un provvedimento di integrazione documentale di cui all'allegato B).

9) L'istanza di liquidazione.

In materia penale, l'istanza di liquidazione deve essere corredata dal decreto di ammissione al patrocinio oppure dal decreto di irreperibilità dell'indagato/imputato; dalla prova documentale dell'iscrizione del difensore nell'elenco ex art. 81 T.U. o dalla autocertificazione del difensore di permanenza negli elenchi del gratuito patrocinio e la data di decorrenza della relativa iscrizione; dalla nota spese.

In materia civile, l'istanza di liquidazione deve essere corredata dalla nota spese, dalla copia della delibera di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e dell'autocertificazione relativa al permanere dei requisiti in capo all'avente diritto, con indicazione dei redditi nelle annualità successive all'ammissione e sino all'ultimo atto difensivo, come da fac-simile dell'istanza di cui all'allegato C.

Nella istanza di liquidazione devono essere indicati il numero di procedimento, il nome del soggetto nell'interesse del quale è resa la prestazione professionale, nonché il Foro di appartenenza e l'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista richiedente.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature in the middle, and several initials on the right. A small number '3' is visible near the bottom right.

10) Modalità e tempi di liquidazione delle competenze.

In materia penale, la richiesta di liquidazione dei compensi, ove non sia esitata immediatamente, all'esito della discussione, dal giudice procedente con decreto autonomo e separato dal dispositivo, deve essere evasa con successivo provvedimento da emettersi non oltre la scadenza del termine di deposito della sentenza.

Resta ferma anche in questo caso, la facoltà del giudice di chiedere un'integrazione documentale ritenuta necessaria od opportuna ai fini della decisione di interesse.

Tuttavia, la suddetta integrazione documentale non potrà avere ad oggetto richieste indirizzate ai competenti organi finanziari volte ad accertare l'eventuale sopravvenienza - rispetto al momento genetico dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato - di cause che ne possano determinare la revoca, essendo i relativi poteri disciplinati dall'art. 112 T.U.

In materia civile, l'istanza di liquidazione verrà evasa dal magistrato entro il termini di quindici giorni dall'emissione del provvedimento che definisce il giudizio o la fase, avvalendosi del format allegato alla lettera D.

Tanto in materia penale quanto in materia civile, il decreto di liquidazione verrà comunicato immediatamente all'Agenzia delle Entrate con richiesta di verifica della situazione reddituale del beneficiario nell'arco temporale dall'istanza di ammissione al gratuito patrocinio fino all'ultimo atto difensivo posto in essere dall'avvocato richiedente.

Decorsi 90 giorni dalla ricezione della richiesta di informativa, la cancelleria trasmette la pratica all'Ufficio Spese di Giustizia.

L'Ufficio spese di Giustizia procederà alla trasmissione del decreto di liquidazione al funzionario delegato presso la Corte d'Appello completo della documentazione a corredo.

11) Gli onorari.

Per la **materia penale**, gli onorari dovuti al difensore saranno calcolati sulla base delle allegate tabelle (all. E) e considerati i seguenti fattori correttivi.

A. Fattori correttivi per l'attività prestata in materia penale innanzi al Tribunale ed innanzi al G.I.P./G.U.P.

- a. Agli importi indicati nelle allegate tabelle va aggiunto il rimborso per spese forfettarie, in ragione del 15% del compenso, nonché, eventualmente, in presenza dei relativi presupposti, l'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese documentate.
- b. Nell'ambito della fase di indagini preliminari, in caso di indagini difensive verrà riconosciuto un ulteriore importo, *una tantum*, di € 495,00.

- c. Nel caso in cui nel processo vi sia costituzione di parte civile, è previsto un aumento forfettario per il difensore dell'imputato ammesso al gratuito patrocinio, in ragione del 10%.
- d. Nel caso in cui il soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato sia sottoposto a misura cautelare custodiale, si applicherà un aumento complessivo del 10%.
- e. Ove i capi di imputazione contestati al soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato siano in numero superiore a cinque e fino a dieci, si aggiunge l'importo forfettario di euro 200,00; se il numero delle imputazioni supera quello di dieci spetta un ulteriore importo complessivo di euro 200,00.
- f. Nel caso in cui il difensore difenda più soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, l'aumento per ciascun assistito, oltre il primo, è pari al 20% dell'importo complessivo, fino ad un massimo di dieci persone, e del 5% per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di venti.
- g. Il compenso liquidato è comprensivo di ogni attività accessoria, ossia accessi agli uffici, oneri ed incombenze amministrative o fiscali, corrispondenze e sessioni anche con altri avvocati, consulenti, investigatori, ausiliari.
- h. Le spese di trasferta sono richieste e liquidate in aggiunta, purché il difensore sia iscritto nell'elenco avvocati del distretto di Corte di Appello in cui ha sede l'autorità giudiziaria procedente.

B. Fattori correttivi per l'attività prestata innanzi alla Corte d'Appello (in materia penale), al Magistrato di Sorveglianza, al Tribunale di Sorveglianza, al Tribunale per i Minorenni.

L'A.G. nella liquidazione delle competenze dovute al difensore, in sede motivazionale, dovrà tenere conto dei parametri generali in aumento di cui all'art. 12 D.M. 55/2014.

Il Magistrato di Sorveglianza, il Tribunale di Sorveglianza ed il Tribunale per i Minorenni nella liquidazione delle competenze terranno adeguatamente conto della specificità della materia trattata e della peculiarità del rito.

///

Per la **materia civile**, verranno adottati i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 ridotti alla metà (così come previsto per legge) con l'eventuale riduzione dal 10% al 20% in alcuni casi tra i quali, a titolo esemplificativo, vengono individuati la serialità del procedimento, la semplicità dell'istruttoria, la ricorrenza di circostanze non contestate, la contumacia della controparte.

[Handwritten signatures and initials]

12) Osservatorio permanente.

E' costituito presso la Corte d'Appello un Osservatorio permanente composto dai Capi degli Uffici giudiziari e dai Presidenti dei CC.OO.AA. del distretto, o da loro delegati, con convocazione a richiesta di ciascun partecipante.

Potenza, 15 gennaio 2020

Il Dirigente Amministrativo

(dott. Cosimo Epifani)


Il Presidente della Corte di Appello

(dott.sa Rosa Patrizia Sinisi)

Il Presidente del Tribunale per i Minorenni

(dott.ssa Valeria Montanari)

Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza

(dott.ssa Paola Stella)

Il Presidente del Tribunale di Potenza

(dott. Catello Marano)

Il Presidente del Tribunale di Matera

(il delegato dott. Giuseppe Di Taranto)

Il Presidente del Tribunale di Lagonegro

(dott. Luigi Pentangelo)

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Potenza

(avv. Maurizio Napolitano)

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Matera

(avv. Ferdinando Izzo)

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro

(avv. Gherardo Cappelli)